

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 382

Anno: 2017

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 14/06/2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Stefano Imperiali	Presidente relatore
dott.ssa Giuseppa Maneggio	Consigliere
dott. Piero Floreani	Consigliere
dott. Antonio Buccarelli	Consigliere
dott.ssa Maria Cristina Razzano	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello n. **43238** del registro di segreteria, proposto dal **Ministero dell'Interno** contro il sig. **Panfilo Caruso**, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Milli e Simone Frabotta, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo n. 413 del 15.12.2011.

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 13.6.2017 il relatore e la dott.ssa Filomena Giannetti per il Ministero dell'Interno;

Assente alla stessa udienza l'appellato;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto notificato il 9.3.2012 e depositato il 4.4.2012, il Ministero dell'Interno ha proposto appello avverso la sentenza n. 413 del 15.12.2011, con la quale la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo ha riconosciuto al sig. Panfilo Caruso, già assistente capo nella Polizia di Stato, *“il diritto al trattamento privilegiato di settima categoria, tabella A, secondo le specifiche conclusioni tecniche offerte dalla citata C.M.O. in Chieti”, “con verbale mod. B n. 2803 in data 8 novembre 1993”*.

L'appellante chiede che venga riconosciuta la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati già eccepita con la *“ministeriale 333/H/0150984 in data 21/10/2008”*, allorché il Ministero si era *“costituito formalmente”* nel giudizio di primo grado.

2. Con memoria del 9.1.2013, la difesa dell'appellato ha negato che in primo grado il Ministero avesse proposto una specifica eccezione di prescrizione.

3. All'udienza del 13.6.2017, il rappresentante del Ministero dell'Interno ha depositato una nuova copia della memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, richiamata nella stessa sentenza impugnata.

Considerato in

DIRITTO

1. L'art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, sostituito dall'art. 2 della legge n. 428/1985, stabilisce: *“Le rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione e*

gli assegni indicati nel d.l.igt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono con il decorso di 10 anni. La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per l'effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o, comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato".

L'eccezione di prescrizione proposta dal Ministro dell'Interno nel presente grado, e prima ancora davanti alla Sezione territoriale, risulta pertanto fondata.

2. L'appello del Ministero dell'Interno va in conclusione accolto e la sentenza impugnata va per conseguenza riformata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza: poiché l'appellante si è costituito in giudizio senza il patrocinio di un avvocato, sono forfettariamente liquidate in euro 500.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello, accoglie l'appello del Ministero dell'Interno e per l'effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo n. 413 del 15.12.2011, dichiara la prescrizione dei ratei arretrati della pensione privilegiata riconosciuta con la stessa sentenza al sig. Panfilo Caruso precedenti di più di cinque anni la data della proposizione del ricorso alla Sezione abruzzese. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono forfettariamente liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2017.

Il Presidente

Stefano Imperiali

F.to Stefano Imperiali

Depositata in Segreteria il 14 Giu. 2017

p. Il Dirigente

dott.ssa Sabina Rago

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri